

DISAPPLICAZIONE DELLA RITENUTA SUI DIVIDENDI CORRISPOSTI A OICR UE/SEE

Risposta Agenzia Entrate interpello 327/2021

- ✓ Con la Legge di Bilancio 2021 è stata introdotta una modifica normativa volta ad estendere a taluni OICR di diritto estero l'esenzione fiscale già prevista per gli utili da partecipazione percepiti da OICR residenti in Italia.
- ✓ Per effetto di tale modifica non sono imponibili in Italia i dividendi corrisposti agli OICR di diritto estero istituiti negli stati UE e negli Stati SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni e a condizione che tali OICR:
 - siano conformi alla direttiva 2009/65/CE (cd. direttiva UCITS IV);
 - non siano conformi alla direttiva 2009/65/CE ma il cui gesto re sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE (cd. direttiva AIFM).
- ✓ Ai fini della non applicazione della ritenuta non è previsto alcun requisito in merito alla forma giuridica e allo *status* fiscale degli OICR esteri percettori.
- ✓ La disposizione si applica agli utili percepiti dal 1° gennaio 2021 (principio di cassa), a prescindere dal periodo di formazione degli utili medesimi o dalla relativa delibera di distribuzione.

